


**Ambito Sociale di Gallipoli**



**Regione Puglia**

**AMBITO DI ZONA DI GALLIPOLI**  
Comuni di  
**Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tuglie**

**Tel. 0833/260211 – fax 261498**

---

**LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006, N. 19**

*“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità  
e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”*

**PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020**

**CONVENZIONE**

**PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO  
ASSISTENZIALI** (ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000)

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno ----- del mese di -----, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala riunioni del Comune di Gallipoli, sono presenti:

- l'Amministrazione Comunale di **Gallipoli**, rappresentata dal Sindaco Stefano MINERVA
- l'Amministrazione Comunale di **Alezio**, rappresentata dal Sindaco Vincenzo ROMANO
- l'Amministrazione Comunale di **Alliste**, rappresentata dal Sindaco Renato RIZZO
- l'Amministrazione Comunale di **Melissano**, rappresentata dal Sindaco
- l'Amministrazione Comunale di **Racale**, rappresentata dal Sindaco Donato METALLO
- l'Amministrazione Comunale di **Sannicola**, rappresentata dal Sindaco Cosimo PICCIONE;
- l'Amministrazione Comunale di **Taviano**, rappresentata dal Sindaco
- l'Amministrazione Comunale di **Tuglie**, rappresentata dal Sindaco

**PREMESSO CHE:**

1. la Regione Puglia ha approvato la Legge Regionale 10.07.2006, n. 19 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12.07.2006) *“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per*

*la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia*", al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328 dell'08.11.2000;

2. la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito Ambito Territoriale;
3. con Deliberazione n. 2324 del 28/12/2017 la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 19/2006, ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) 2018-2020;
4. ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
5. i Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 19/2006, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della rete dei servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale ;

#### **CONSIDERATO CHE:**

è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni ed i servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti ed il contenimento dei costi;

i citati enti, con propria deliberazione n. 03 del 26 aprile 2018 hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari, mediante:

- a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Gallipoli, che opera quale Comune Capofila in luogo e per conto degli enti deleganti;
- b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Coordinamento Istituzionale;

c) la costituzione di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano;

prima della sottoscrizione e, comunque, nel lasso di tempo intercorrente tra l'indizione della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Piano Sociale di Zona 2018-2020 e la data fissata per la sua convocazione, i Comuni dell'Ambito hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente convenzione;

- **il Comune di Gallipoli, con deliberazione del Consiglio Comunale n.**
- **il Comune di Alezio, con deliberazione del Consiglio Comunale n.**
- **il Comune di Alliste, con deliberazione del Consiglio Comunale n.**
- **il Comune di Melissano, con deliberazione del Consiglio Comunale n.**
- **il Comune di Racale, con deliberazione del Consiglio Comunale n.**
- **il Comune di Sannicola, con deliberazione del Consiglio Comunale n.**
- **il Comune di Taviano, con deliberazione del Consiglio Comunale n.**
- **il Comune di Tuglie, con deliberazione del Consiglio Comunale n.**

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra presentati,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1- Recepimento della premessa**

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione;

#### **Art. 2- Finalità**

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano Sociale di Zona 2018/2020, attraverso lo strumento della gestione associata dei servizi.

La gestione associata delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.

In particolare con la presente Convenzione viene determinata la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art. 3.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

#### **Art. 3- Oggetto**

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto:

- L'esercizio coordinato della funzione sociale tra tutti i Comuni che compongono l'Ambito territoriale;

- L'esercizio della funzione autorizzatoria che include l'autorizzazione, l'accreditamento, la vigilanza e il controllo dei servizi socio-assistenziali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o privata di cui alla L.R. n. 19/2006. Le modalità per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento sono quelle contemplate dalle vigenti norme regionali.

La presente convenzione stabilisce:

- modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali su base di Ambito, nonché conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
- la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto, come definite nel Piano Sociale di Zona 2014-2017;
- gli Enti associati sono titolari e responsabili per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per il tramite degli organi associativi: Il Coordinamento Istituzionale e l'Ufficio di Piano, salvo che non sia diversamente specificato.

#### **Art. 4- Principi fondamentali**

La costruzione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali deve essere fondata sul riconoscimento condiviso da parte dei Comuni associati dei seguenti principi generali:

- la partecipazione paritaria dei Comuni associati ad ogni scelta programmatica e gestionale, nonché la ricaduta egualitaria dei servizi e delle prestazioni sull'intero territorio d'ambito, assicurando parità di accesso e di fruibilità per i cittadini residenti negli otto comuni anche attraverso la leale collaborazione degli Enti agli organismi associativi previsti con la presente Convenzione, con il rispetto delle indicazioni regionali come esplicitate nel Piano Regionale Politiche Sociali 2017/2020, con il perseguimento degli obiettivi di servizio attraverso le quote regionali e comunali apportate a cofinanziamento ed il mantenimento della spesa sociale comunale pro capite;
- La garanzia dell'equità nell'accesso ai servizi e agli interventi in favore di tutti i residenti dell'Ambito, con riferimento al principio di universalismo selettivo per l'accesso ai servizi e alla omogeneità dei criteri di compartecipazione al costo dei servizi per i cittadini-utenti;
- L'omogeneizzazione delle procedure e delle regole di organizzazione dei servizi e interventi sociali integrati anche attraverso Regolamenti di Ambito;
- La promozione della partecipazione delle forme organizzate di Cittadinanza sociale e di tutela dei diritti dei cittadini alla programmazione, attuazione e verifica del Piano Sociale di Zona.

## **Art. 5- Obiettivi**

L'associazione come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- A. Favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- B. Qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- C. Prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- D. Seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi stabiliti nel Piano di Zona;
- E. Garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

## **Art. 6- Durata**

La durata della Convenzione è stabilita in anni tre a decorrere dalla data di stipula della stessa e, comunque, fino al completamento delle attività previste dal IV Piano Sociale di Zona 2018/2020, anche in presenza di proroga, durante la quale la presente convenzione s'intende tacitamente prorogata, salvo la nascita del Consorzio fra i Comuni.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art. 17 della Convenzione.

## **Art. 7- Comune Capofila**

Gli Enti convenzionati individuano il Comune di Gallipoli quale Comune Capofila dell'Ambito Territoriale. Presso il Comune capofila è incardinato l'Ufficio di Piano cui è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale.

Il Comune Capofila si configura quale ente strumentale dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale di riferimento ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione dei Comuni.

Al Comune Capofila, per far fronte a tutte le attività gestionali connesse all'attuazione del Piano di Zona, è garantito il necessario supporto tecnico ed amministrativo per il tramite dell'Ufficio di Piano.

## **Art. 8- Funzioni del Comune Capofila**

Il Comune Capofila, in attuazione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e per il tramite esclusivo dell'Ufficio di Piano, svolge le seguenti funzioni:

- Adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona;
- Gestire le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona;
- Adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, in modo conforme alla decisioni del Coordinamento Istituzionale;
- Esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- Verificare ed assicurare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente convenzione;
- Provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Social di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla regione, supportando l'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Coordinamento Istituzionale;
- Rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.

Il Sindaco del Comune Capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, controlla e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e pone in essere le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e il partenariato sociale.

Il Comune Capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, assume i seguenti obblighi nei confronti di tutti i Comuni dell'Ambito:

1. trasmettere annualmente o su richiesta dei Sindaci una relazione sociale dell'ambito sullo stato di attuazione del Piano di Zona, relativamente a :
  - a) utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al territorio;
  - b) efficacia delle azioni realizzate;
  - c) qualità dei processi di partecipazione attivati;
  - d) raggiungimento dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni sociali.

Il Comune Capofila indice, altresì, una volta l'anno, per il tramite del Coordinamento Istituzionale, un'apposita conferenza di Servizi favorendo il più ampio coinvolgimento e partecipazione di tutti i soggetti che hanno concorso alla formazione del Piano Sociale di Zona.

#### **Art. 9- Coordinamento Istituzionale**

Il Coordinamento Istituzionale è l'organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico-istituzionale dei Comuni dell'Ambito Territoriale. Esso ha il compito di definire le modalità

gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito, di stabilire forme e strategie di collaborazione con l'AUSL, finalizzate all'integrazione socio-sanitaria, con la Provincia, e con gli altri attori sociali, pubblici e privati, di coordinare l'attività di programmazione, di facilitare i processi di integrazione riguardanti gli interventi sociali, di approvare il Bilancio.

Al Coordinamento Istituzionale spetta la cura di tutte le fasi relative all'approvazione e attuazione del Piano di Zona.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, a seguito di espresso atto di indirizzo del Coordinamento stesso, indice la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Piano di Zona, nel rispetto dei tempi previsti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali.

Del Coordinamento Istituzionale fanno parte i Sindaci e/o gli Assessori alle Politiche Sociali, o Consigliere Comunale specificatamente delegato di ciascun Comune associato, che si fanno garanti, ciascuno per il proprio ente di appartenenza, della presa d'atto dei provvedimenti adottati in seno al Coordinamento Istituzionale ed approvati dal Comune capofila nonché della relativa e coerente attuazione a livello comunale delle decisioni assunte.

Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale partecipa il Direttore Generale dell'ASL, o un suo delegato che, concorre formalmente alla assunzione delle decisioni con riferimento alle scelte connesse agli indirizzi in materia di integrazione sociosanitaria. Più in generale, possono partecipare al Coordinamento Istituzionale, su invito dei Comuni, anche altri soggetti interessati alla realizzazione della rete dei servizi.

Il funzionamento del Coordinamento Istituzionale è regolamentato dal Disciplinare di funzionamento, approvato con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 04 del 25/09/2006.

#### **Art. 10- Ufficio di Piano**

Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale organo strumentale gestorio, tecnico-amministrativo-contabile dei Comuni associati per la realizzazione del sistema integrato di welfare, ed è diretto, sotto il profilo politico-istituzionale, dal Coordinamento Istituzionale di Ambito.

È costituito, come nucleo fondante dell'Ufficio, da un gruppo ristretto di persone con competenze adeguate che dedichino un tempo continuativo alle funzioni di programmazione e progettazione, comprensive delle attività di monitoraggio e valutazione, di gestione tecnica e amministrativa e contabili e finanziarie.

Le funzioni strategiche che consentono all'Ufficio di piano di operare sono essenzialmente tre:

##### **A. Funzione di programmazione e progettazione, che comprende le attività di:**

- ricerca, analisi e lettura della domanda sociale
- ricognizione e mappatura dell'offerta di servizi

- gestione dei processi partecipativi
- predisposizione dei Piani di zona
- progettazione degli interventi
- analisi dei programmi di sviluppo
- monitoraggio dei programmi e degli interventi
- valutazione e verifica di qualità dei servizi/interventi

**B. Funzione di gestione tecnica e amministrativa, che comprende le attività di:**

- supporto tecnico alle attività istituzionali
- attività di regolazione del sistema
- gestione delle risorse umane
- predisposizione degli strumenti amministrativi relativi alla propria attività (bandi, regolamenti, provvedimenti di autorizzazione, ecc.)
- facilitazione dei processi di integrazione

**C. Funzione contabile e finanziaria, che comprende le attività di:**

- gestione contabile delle attività di competenza dell'Ufficio di piano
- gestione finanziaria del Fondo unico di Ambito
- gestione delle risorse finanziarie comunali, regionali, nazionali e comunitarie e rendicontazione
- gestione dei rapporti con gli Uffici finanziari degli Enti associati
- gestione della fase di liquidazione della spesa
- controllo di gestione del Piano sociale di zona.

Lo svolgimento di tali funzioni deve essere esercitato solo con una dotazione di personale professionalmente competente e impegnato a tempo pieno nella gestione delle relative attività e che assuma la responsabilità per ognuna delle aree di funzioni ad esso attribuite.

Nello specifico:

- 1 unità con responsabilità della funzione di programmazione e progettazione
  - 1 unità con responsabilità della funzione di gestione tecnica e amministrativa
  - 1 unità con responsabilità della funzione finanziaria e contabile
- Tutte le attività previste dalla funzione di programmazione e progettazione devono presidiare le seguenti tre grandi aree tematiche:

- a. Area socio-sanitaria
- b. Area socio-assistenziale
- c. Area socio-educativa

L'organico dell'Ufficio di Piano è distinto dagli organici dei Servizi Sociali professionali e di ogni altro servizio riconducibile al cosiddetto welfare d'accesso.

La struttura dell'Ufficio di piano deve essere rafforzata in tutti i territori attraverso una maggiore ed effettiva stabilità organizzativa. È necessario, pertanto, che le risorse umane

assegnate all'Ufficio di Piano esercitino tale attività in via esclusiva, senza ricorrere sistematicamente alle prestazioni aggiuntive o al lavoro straordinario, che non offre continuità al funzionamento dell'Ufficio di piano, ne rallenta l'operatività e ne riduce l'efficacia e la responsabilizzazione rispetto al conseguimento degli obiettivi. Tale esclusività viene garantita mediante la formula del comando.

#### **Art. 11- Responsabile dell'Ufficio di Piano**

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato dal Coordinamento Istituzionale ed assume la responsabilità del funzionamento dello stesso ufficio, di cui è componente, assolvendo tutte le funzioni di direzione e coordinamento dello stesso.

Il Responsabile può essere scelto anche al di fuori della dotazione organica degli enti convenzionati, in base alle disposizioni contenute nell'art. 110 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. In particolare:

- assicura, su tutto il territorio dell'Ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- è responsabile dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano;
- è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento Istituzionale.

Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati dall'art. 5 della presente Convenzione, oltre che nel Piano di Zona.

Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona, secondo quanto disposto dalla presente Convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il perseguimento dei risultati nell'ambito dei programmi e degli atti di indirizzo definiti dal Coordinamento Istituzionale. Il responsabile dell'Ufficio di piano deve coordinare in modo continuativo il lavoro dell'equipe ed è opportuno che tale responsabile sia un dirigente del Comune capofila o un responsabile di una struttura amministrativa incardinata nello stesso comune capofila.

#### **Art. 12- Scambio di informazioni**

Per tutte le attività- dirette o indirette- legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici degli Enti sottoscrittori, che modifichi flussi di interazione tra gli Enti stessi che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del Piano di Zona, dovrà essere comunicata immediatamente al Coordinamento Istituzionale.

#### **Art. 13- Impegno degli Enti associati**

Gli Enti associati si impegnano al rispetto dei principi fondamentali definiti nell'art.4 della presente convenzione.

Ciascuno degli Enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano di Zona.

Gli Enti si impegnano, altresì, a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e ad assegnare le risorse umane, strumentali per far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi.

#### **Art. 14- Rapporti finanziari**

I soggetti sottoscrittori metteranno a disposizione risorse finanziarie, definite dal PRPS 2017/2020 per la realizzazione degli interventi sui quali hanno convenuto.

In particolare tali risorse sono:

- risorse proprie dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale;
- finanziamenti provenienti dal Fondo Globale Socio-Assistenziale Regionale e dal Fondo Nazionale per le politiche social, così come ripartiti con il Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- eventuali finanziamenti provenienti dall'Unione Europea;
- eventuale compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Il rendiconto delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvato dal Coordinamento Istituzionale e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

#### **Art. 15- Collegio arbitrale**

La contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate, al termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio arbitrale composto di n. 3(tre) membri.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente della Regione tra i dirigenti regionali in servizio o in quiescenza che abbiano prestato per almeno 5 (cinque) anni presso il Settore Servizi Sociali della Regione.

In caso di inerzia a provvedere alla nomina degli arbitri e per ogni altra questione provvede il Presidente del Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 210, comma 2, del c.p.c. su istanza di una delle parti.

La sede del Collegio arbitrale è stabilita presso la sede del Comune Capofila.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

#### **Art. 16- Recesso**

Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

#### **Art. 17- Scioglimento della convenzione**

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrato il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

#### **Art. 18 - Spese contrattuali**

Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune Capofila provvederà al versamento di quanto dovuto.

#### **Art. 19- Modifica e/o integrazione**

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

#### **Art. 20 - Rinvio e disposizioni finali**

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

<b>ENTE</b>	<b>FIRMA</b>
CITTA' DI GALLIPOLI	_____
CITTA' DI ALEZIO	_____
CITTA' DI ALLISTE	_____

CITTA' DI MELISSANO

---

CITTA' DI RACALE

---

CITTA' DI SANNICOLA

---

CITTA' DI TAVIANO

---

CITTA' DI TUGLIE

---